

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 638

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PICCIONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RUMOR)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(BOSCO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(MEDICI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(MARTINELLI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GUI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(SULLO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MATTARELLA)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(CORBELLINI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(TOGNI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(TRABUCCHI)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(DOMINEDÒ)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(BO)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(JERVOLINO)

E COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(FOLCHI)

Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità economica europea (C. E. E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C. E. E. A)

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, fu data esecuzione ai Trattati di Roma istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica. Tale legge conteneva all'articolo 4 una delega legislativa al Governo per tutta la durata della prima tappa del periodo transitorio, in virtù della quale il Governo, sino all'entrata in vigore della seconda tappa, era autorizzato ad emanare i provvedimenti necessari per dare esecuzione agli obblighi previsti dai Trattati di Roma.

Con il passaggio dalla prima alla seconda tappa del periodo transitorio, avvenuto il 1° gennaio 1962, la predetta delega è venuta a scadere.

In conseguenza è stato necessario predisporre un disegno di legge per una nuova delega, in virtù della quale il Governo possa far fronte agli incombeni derivanti dall'attuazione della seconda tappa d'instaurazione del mercato comune.

Il disegno di legge si compone di quattro articoli. Nel primo, oltre a richiamare le norme già contenute nella precedente legge di delega (lettera *a*), si sono espressamente indicate le disposizioni degli articoli del Trattato istitutivo della Comunità economica europea che prevedono obblighi da assolvere nella seconda tappa e non ancora assolti (lettera *b*).

Tali articoli riguardano il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia doganale esistenti nei sei Paesi membri della Comunità economica europea (articolo 27); la politica agricola comune (articoli da 38 a 45); la libera circolazione dei lavoratori (articoli da 48 a 51); il diritto di stabilimento (articoli da 52 a 58); i servizi (articoli da 59 a 65); i capitali (articoli da 67 a 73); i trasporti (articoli da 75 a 84); le regole di concorrenza (articoli da 86 a 89); gli aiuti (articoli da 92 a 94); il ravvicinamento delle legislazioni nazionali (articoli da 100 a 102); la politica sociale (articoli da 117 a 120) e la partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle società (articolo 221).

Alla lettera *c*) sono state indicate le disposizioni degli articoli 30 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica che riguardano la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e le direttive del Consiglio della Comunità europea dell'energia atomica adottate in materia il 2 febbraio 1959.

Alla lettera *d*) viene adottata una norma la quale, in adempimento dei principi posti dall'articolo 5 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea e dall'articolo 192 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, consenta di emanare disposizioni aventi valore di legge di caso in caso, in aderenza a singoli atti comunitari, la cui esecuzione incida sulla legislazione italiana vigente.

Il secondo articolo prevede la delega al Governo ad emanare le norme per dare applicazione alle decisioni adottate dalla Comunità economica europea il 25 giugno 1962 e il 27 giugno 1963, con le quali — in concomitanza alle riduzioni daziarie intervenute rispettivamente in data 1° luglio 1962 e 1° luglio 1963 — sono state variate le aliquote del diritto per traffico di perfezionamento da applicare alle merci, ottenute in regime di temporanea importazione o ammesse alla restituzione dei dazi e delle tasse di effetto equivalente, esportate verso altri Stati membri. Tali decisioni non hanno potuto ricevere formale applicazione alle date in esse stabilite, per l'intervenuta scadenza della delega prevista dalla sopracitata legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Dato il contenuto impositivo ed il carattere obbligatorio di tali norme comunitarie si rende pertanto necessario delegare il Governo ad adottare i provvedimenti formali che devono avere efficacia dalle decorrenze stabilite nelle decisioni medesime.

Il terzo articolo si riferisce alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge stessa.

Il quarto articolo dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Governo è autorizzato, per tutta la durata della II tappa del periodo transitorio definito dall'articolo 8 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, e che ha avuto inizio il 1° gennaio 1962, ad emanare, con decreti aventi forza di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, le norme necessarie:

a) per dare esecuzione alle misure previste dagli articoli 11, 37, 70, 91, 95, 96, 97, 98, 107, 108, 109, e 115 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché agli obblighi stabiliti dalle disposizioni del capitolo IX del titolo II del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

b) per attuare le disposizioni degli articoli 27, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 84, 86, 87, 89, 92, 93, 94, 100, 101, 102, 117, 118, 119, 120 e 221 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea;

c) per attuare le disposizioni degli articoli 30 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica ed in particolare le direttive del Consiglio della stessa Comunità adottate il 2 febbraio 1959, nonché per stabilire le sanzioni amministrative e le penalità per le infrazioni alle norme protettive per le quali potranno applicarsi congiuntamente e alternativamente la pena dell'ammenda fino a lire 2 milioni e dell'arresto fino ad un anno;

d) per assicurare, conformemente all'articolo 5 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea ed all'articolo 192 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica, l'esecuzione degli obblighi derivanti dai regolamenti, dalle direttive e dalle decisioni emessi dagli organi della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica, con la decorrenza da ciascuno di essi stabilita.

ART. 2.

Il Governo è altresì autorizzato ad emanare, entro il 31 dicembre 1963, con decreti aventi forza di legge, le norme per dare applicazione alle decisioni adottate dalla Com-

missione della Comunità economica europea il 25 giugno 1962 e il 27 giugno 1963, e concernenti le nuove aliquote del diritto per traffico di perfezionamento da percepire all'esportazione verso altri Stati membri delle merci nella cui fabbricazione siano stati impiegati prodotti di Paesi terzi, che non sono stati assoggettati ai dazi doganali e alle tasse di effetto equivalente ovvero che hanno beneficiato della restituzione totale o parziale di tali dazi e tasse. Con tali decreti saranno anche indicati, conformemente a quanto stabilito in ciascuna decisione, i rispettivi periodi di efficacia.

ART. 3.

All'onere di lire 6.780.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1962-63 sarà fatto fronte con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 399 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

All'onere di lire 6.540.000.000 relativo all'esercizio 1963-64 sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.